

Profili giuridici comuni tra le proprietà collettive delle Dolomiti venete e gli ademprivi sardi

Di don Floriano Pellegrini ¹

Il sorgere della necessità di un confronto

Per lunghi anni mi sono dedicato, sperando di non trascurare il servizio sacerdotale e anzi intendendolo come concretizzazione dello stesso, allo studio delle proprietà collettive. Ciò è stato soprattutto tra il 1985 e il 1998, anno nel quale è stato pubblicato, dalla Regione del Veneto assieme all'Istituto culturale di Zoldo, il libro «Legislazione in materia di Regole e di usi civici». ² Mio desiderio ed intento era quello di valorizzare un bene prezioso, materiale, spirituale e culturale, che la pseudo cultura globalista e mondialista, con il suo voluto e disonesto misconoscimento e disprezzo delle identità locali, cercava di attuare già dagli anni della mia infanzia. ³ Tale bene prezioso e persino di vitale importanza, soprattutto per le zone montane (più disagiate), era costituito dall'insieme delle proprietà collettive, che nei territori della Serenissima Repubblica di Venezia portavano, da secoli e secoli, e ancora hanno il nome di Regole, prevalente sulle Dolomiti del Bellunese storico, del Cadore e di Ampezzo, o il nome di Vicinie (pronuncia Vicinìe o Vicinie), usato soprattutto nella friulana Carnia. Senza però dimenticare che Regole e Vicinie sono presenti, magari con qualche altro nome, pure nelle zone non montane del resto del Veneto, del Friuli e nella Venezia Giulia, la qual ultima dopo la sconfitta della seconda guerra mondiale è stata unita, per quel che di essa è restato all'Italia e quasi per salvarsi la faccia, al Friuli, e andare a costituire così una realtà ibrida qual è la Regione del Friuli-Venezia Giulia.

Se volevo realmente essere di aiuto alle Regole, alle Vicinie e a tutte le comunità titolari di proprietà collettive, mi dovevo impegnare a fondo, nello studio e nella divulgazione dei risultati dello studio. Percepivo che avrei dovuto accettare di pagare un *prezzo*, diciamo così, per il mio impegno, poiché sarei andato a *disturbare* situazioni di privilegio consolidate

¹ Conferenza tenuta a Treviso, al Circolo culturale «Amicizia sarda», il 5 ottobre 2019.

² *Legislazione in materia di Regole e di usi civici*; Ed. Regione del Veneto ed Istituto culturale di Zoldo, Rasai di Seren del Grappa, Tip. DBS, novembre 1998. Introduzione è del prof. Alberto Germanò, mia la postfazione.

³ Sono nato nel 1956.

nel tempo e, ben si sa, nessuno rinuncia tanto volentieri a ciò che gli fa comodo, anche se è ingiusto. Ma non avevo alternative e, alla fin fine, importante era conseguire il risultato desiderato e questo, nonostante le accennate avversioni, è stato raggiunto. Il traguardo desiderato e raggiunto è l'approvazione, da parte del Parlamento, di una legge nazionale di valorizzazione, cioè di tutela e di promozione, delle proprietà collettive. Con l'approvazione dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, intitolato: «Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali», per la prima volta in assoluto nella storia tutte le proprietà collettive della Repubblica italiana hanno trovato un inquadramento giuridico unitario, si fossero chiamate Regole, Vicinie, usi civici, ademprivi sardi o in altro modo. ⁴ E, tra le novità assolute, vi è stata quella del riconoscimento generale, a livello nazionale, di tali Organizzazioni agro-silvo-pastorali quali soggetti di diritto privato, mentre sino a quel momento era discussa, e a volte in maniera assai animata, tale natura giuridica, che alcune persone (anche autorevoli) volevano, evidentemente per i loro fini non palesati, fosse dichiarata di diritto pubblico. Se così fosse stato, le proprietà collettive avrebbero avuto il loro «colpo di grazia», poiché è facile comprendere come, se sono soggetti pubblici, l'ente pubblico supremo (lo Stato o chi per esso) ha diritto, e con estrema facilità, di manometterle, quando non proprio abolirle, come ripetutamente tentato e purtroppo parzialmente conseguito nel corso degli ultimi due secoli o due secoli e mezzo.

Con il raggiungimento del fondamentale traguardo dell'art. 3 della legge n. 97/1994 e, poi, per quanto riguarda il Veneto, l'approvazione della legge regionale (applicativa di quello) 19 agosto 1996, n. 26, «Riordino delle Regole», ⁵ l'interessamento per le proprietà collettive, e in qualche modo, anche l'impegno per esse, non sono certamente venuti meno. Come un buon contadino, avevo lavorato assiduamente per dissodare la terra del campo nel quale m'ero liberamente posto a lavorare, l'avevo coltivata a lungo, ne avevo raccolto i primi, fondamentali frutti, e m'era venuto il desiderio di goderli o, se si preferisce, di assaporarli, ma con due avvertenze ben chiare alla mia coscienza:

1) La prima è questa: mi era impossibile non vedere che qualcuno, magari rivestito di autorità pubblica o con cariche di impatto sociale, tentava ancora, non dandosi per vinto, di far sì che le proprietà collettive delle nostre comunità venissero saccheggiate, divise tra gli aventi diritto,

⁴ *Legislazione in materia di Regole...*, cit., pp. 82-83, riporta il testo integrale dell'articolo.

⁵ Legge ancora in vigore, per quanto con alcuni aggiustamenti successivi. Per il testo, cfr. *Legislazione in materia di Regole...*, cit., pp. 84-93,

svuotate delle loro finalità originarie a vantaggio comunitario, per soddisfare a dei semplici interessi individuali, in più d'un caso d'evidente carattere speculativo e di esclusivo tornaconto egoistico. Dovevo perciò continuare a far sentire, se del caso, la mia voce e continuare ad essere presente, a vantaggio delle persone e comunità più deboli e indifese. Quanti hanno qualche primavera in più, sanno che non basta vengano approvate delle leggi giuste, ma bisogna farle osservare, altrimenti, come successo per più d'una di esse, restano lettera morta e la gente ha il danno e anche la beffa, la sensazione d'essere presa in giro.

2) La seconda avvertenza che ho cercato di avere in questi anni, pur essendo tale (un'avvertenza, un *campanello d'allarme* interiore), è insieme un desiderio. Questo: che il materiale librario e archivistico raccolto in tanti anni di studio, e che continua ad arricchirsi di nuovi contributi e documenti, non vada disperso ma un giorno possa essere a disposizione degli studiosi, non solo della mia piccola e amata valle delle Dolomiti, ma di tutti quelli che, a livello ben più vasto, potrebbero trarne giovamento.

Non si tratta di un semplice auspicio o di un romantico desiderio ma di un vero richiamo che faccio alla mia coscienza e al senso di responsabilità sociale, che è poi - a ben guardare - pure il sentimento che mi fa condividere ora questi pensieri. Come dice un proverbio, «siamo tutti sulla stessa barca». Conoscere, sapere, è avere con sé e, quale alleato, dalla propria parte un potere; essere preparati e coscienti nella vita è la base della libertà, sia a livello di singole persone come di Popoli e gruppi sociali. Desidero perciò, e prego Dio, che tutti i Popoli d'Italia, e non solo d'Italia, siano consapevoli della propria identità storica e i giovani virgulti di ogni Popolo, da noi tanto amati, possano studiare e andare avanti nella vita preparati e orgogliosi di se stessi e dei patrimoni collettivi giunti fin nelle nostre mani, per la generosità e il senso di responsabilità delle generazioni che ci hanno preceduti. E prego Dio che li ricompensi di quanto hanno fatto, a volte con grandi e silenziosi sacrifici, perché i loro diritti e patrimoni, così faticosamente messi o tenuti assieme, venissero preservati e, per quanto possibile integri e persino migliorati, fossero trasmessi alle generazioni che sarebbero venute dopo la loro, cioè a noi.

A riguardo di un tale impegno, desidero aggiungere ed esprimere una parola esplicita di apprezzamento per l'attività culturale che la Regione autonoma della Sardegna porta avanti, investendo risorse e capitali umani. Più d'una volta ho detto tra me e me, con un sorriso di compiacimento sull'anima: «La Sardegna si impegna più e meglio di altre Regioni». Ho pensato questo dopo aver visto alcune pubblicazioni, da essa curate o edite in formato cartaceo o in internet, che mi sono sembrate indice di un impegno e qualità culturali, secondo un progetto generale e una metodo-

logia da cui qualche altra Regione, più danarosa ma anche svogliata, avrebbe parecchio da imparare.

Ebbene, nel continuare – per quanto possibile – le mie ricerche sulle proprietà collettive degli e tra gli antichi e sempre «vivi e vegeti» Popoli dell'attuale Repubblica italiana, sono rimasto sorpreso, in positivo, dell'indubbia rilevanza sociale che tali proprietà hanno rivestito nella storia, e quindi potrebbero rivestire anche per un futuro sia pure non immediato, della Sardegna.

D'istinto ritenevo, sbagliando, ma non poteva essere che così, che la grande rilevanza sociale delle proprietà collettive riscontrata nelle vallate delle Dolomiti venete e della friulana Carnia, avrebbe avuto un suo parallelo e riscontro soprattutto (se non solo) nelle regioni contermini dell'arco alpino, sia sul lato italiano come su quelli slavo, austriaco, svizzero, savoiardo e francese. Di fatto, tale parallelo c'è, è ovvio, è evidente, e sarebbe interessante, fors'anche doveroso illustrarlo e spiegare in cosa *de iure* e *de facto* (come natura giuridica e come tradizioni operative e pratiche) consista, ma, pur avendo già a disposizione parecchio materiale documentario e di studio, finora un'analisi approfondita (come la intendo io) di tali parallelismi e raffronti non è stata compiuta.

Le riflessioni del prof. Giuseppe Todde (1829-1897)

Vi è però qualche eccezione, in questo vuoto di studi organici sulle proprietà collettive alpine, italiane ed europee. Una di esse è rappresentata da un sardo dell'Ottocento, il prof. Giuseppe Todde, di Villacidro, avvocato, economista, docente nell'Università di Cagliari, di cui fu rettore fra il 1888 e il 1890. Ancora nel lontano 1882, egli s'era occupato di proprietà collettive, pubblicando le sue riflessioni sotto la voce «*Ademprivi della Sardegna*» nell'«Enciclopedia Giuridica Italiana» (vol. I, parte II, fasc. 9-10). A tutt'oggi questo studioso sardo non è, però, sufficientemente conosciuto, né dagli Italiani, né a livello di Università europee, né, purtroppo, dagli stessi Sardi.⁶ Il motivo di un certo imbarazzo che si ha nell'accostarlo deri-

⁶ Una minima scheda biografica sul Todde e una sua bibliografia è leggibile al link: <http://www.editoriasarda.it/autore.asp?id=163&ver=it> ed è qui ripresa integralmente: Giuseppe Todde [parte iniziale riportata direttamente nel testo] Formatosi come economista a Torino sotto la guida di Francesco Ferrara, caratteristica del suo pensiero è il tentativo di dare veste più pragmatica alle concezioni liberiste del maestro, liberandole dai loro gravami ideologici e facendone piuttosto principi guida per l'azione. I suoi scritti possono essere letti come una continua

verifica della validità della teoria economica liberista, di fronte ai problemi che la sua epoca propone. Così è quando egli si occupa della questione sociale, allorché considera i problemi sollevati e le idee agitate dai socialisti, facendone oggetto di analisi e di serrato confronto. Così è quando si occupa della questione sarda, di fronte alla quale egli intende mettere alla prova la validità e la tenuta dell'economia liberista, avanzando per la Sardegna le soluzioni migliori che essa può offrire.

Bibliografia

- *Discorso dell'avvocato Giuseppe Todde in difesa di Francesco Atza, gerente del giornale*; Cagliari, Tipografia Alagna, 1856.
- *Libertà e concorrenza del commercio del grano e della manipolazione e vendita del pane*; Cagliari, Tipografia Nazionale, 1856.
- *Legislazione e regime forestale nell'isola di Sardegna*; Sassari, Tipografia Ciceri, 1860.
- *Sull'urgenza della costruzione delle strade ferrate nella Sardegna, lettera ai deputati dell'isola*; Torino, Tipografia Botta, 1862.
- *Studi sulla pretesa proprietà letteraria e rivista del libro di P. J. Proudhon sui maggioraschi letterari*; Cagliari, Tipografia della Gazzetta Popolare, 1863.
- *Le due scuole di economia politica (con riferimenti alla Sardegna)*; Cagliari, «Rivista Sarda», 1875.
- *Sulle leggi e riforme delle società commerciali*; Cagliari, Tipografia Timon, 1875.
- *Agli amici miei del collegio politico d'Iglesias*; Cagliari, Tipografia dell'Avvenire, 1876.
- *Macchine e progresso, discorso*; Cagliari, Tipografia Timon, 1877.
- *Adempriivi della Sardegna*, in: «Enciclopedia Giuridica Italiana», 1882, vol. I, parte II, fasc. 9-10.
- *Discorso inaugurale agli studi dell'anno scolastico 1882-83, letto nella r. Università di Cagliari dal cav. Giuseppe Todde, prof. ordinario di economia politica, nel 14 novembre 1882*; Cagliari, Tipografia del Corriere, 1882.
- *Socialismo e scienza. Discorso inaugurale*; Cagliari, 1882-83.
- *Note sulla economia politica*; Cagliari, Tipografia Timon, 1885.
- *Relazione sulla r. Università [di Cagliari], letta in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 1888-89*; Cagliari, Tipografia del Commercio, 1889.
- *Sulla convenienza di far sorgere una nuova Cassa di risparmio, lettera all'ing. A. Cao-Pinna*; Cagliari, Tipografia Timon, [189.?].
- *Atto conclusionale nella causa tra il sig. avvocato Luigi Canetto ... ed il sig. Francesco Nobilioni*; [s.l., s.n., 1890?].

va, probabilmente a più d'uno, dal suo essersi schierato in politica in maniera troppo netta a favore del Risorgimento, che per lui fu il non plus ultra, mentre ogni giorno più gli studi mostrano i lati oscuri e le macchinazioni internazionali che si compiono allora; ma, evidentemente, al Todde interessava che si fosse unificata e al resto non voleva badarci. Di lui, il Centro di Studi Filologici Sardi ha curato e diffonde in internet in PDF l'importante studio del 1882 sugli ademprivi,⁷ ma con un limite: quel PDF è «protetto», per cui gli studiosi possono giovarsene fin là e là, senza fare quell'operazione che nello studio è tanto utile ed è il «copia e incolla».

Tornando al nostro argomento, il confronto tra organizzazioni titolari di proprietà collettive o di usi civici che il prof. Todde sentì che si poteva e doveva fare e anch'io tento di fare oggi, sia pure in maniera inedita e iniziale, tra ademprivi sardi e Regole delle Dolomiti, deve riguardare sempre tre dimensioni:

- 1) I soggetti che *hic et nunc* compongono tali organizzazioni;
- 2) I beni che *hic et nunc* esse detengono;
- 3) Lo statuto normativo, almeno orale e consuetudinario, che stabilisce i criteri oggettivi fondamentali di appartenenza e di trasmissione della titolarità, fissa la struttura amministrativa, e regola la vita sociale e il godimento dei beni collettivi.

Sempre e ovunque, infatti, che si tratti di Regole alpine, di Vicinie friulane, di Patriziati svizzeri, di ademprivi sardi o di usi civici siciliani, in

- *Relazione del rettore della R. Università di Cagliari: letta nell'inaugurazione dell'anno scolastico 1889-90*; Cagliari, Tipografia dell'Avvenire, 1890.

- *Relazione letta dal rettore della R. Università di Cagliari all'assemblea dei professori nella tornata del 27 febbraio 1890 sulla missione a Roma*; Cagliari, Tipografia dell'Avvenire di Sardegna, 1890.

- *La Sardegna*; Firenze, Tipografia fratelli Bencini, 1895.

- *La Sardegna considerata dal lato economico*; Firenze, 1895.

- *Emigrazione sarda*; Firenze, «L'economista» 1896, XXIII, 27, fasc. 1169.

- *Scritti economici sulla Sardegna*, a cura di P. Maurandi, testo a cura di T. Deonette, Cagliari, Centro di Studi Filologici Sardi/CUEC, 2003.

⁷ [TODDE Giuseppe], *Ademprivio*, al link:

<https://www.filologiasarda.eu//pubblicazioni/pdf/cfstodde/04ademprivio.pdf> - L'occasione mi è opportuna per complimentarmi con il Centro di Studi Filologici Sardi (cfr. <https://www.filologiasarda.eu/>), che sta facendo un ottimo lavoro.

qual luogo e tempo si voglia, una società titolare di beni collettivi ha dovuto, deve e dovrà affrontare e definire queste tre dimensioni.

È stato scritto e si continua a ripetere che l'ademprivo è una realtà tipica della Sardegna. Ma già il Todde osservava come, a parte il nome e l'*excursus* storico particolare (la sua incerta origine, la sua evoluzione consuetudinaria, la sua coesistenza con altri usi civici locali, le leggi soppresive subentrate nell'Ottocento, la propaganda contraria messa in atto e tutt'ora in atto ad opera di qualcuno), la natura giuridica dell'ademprivo è la medesima, nella sostanza e cioè proprio in quello che lo costituisce quale diritto collettivo, di molte altre realtà, anche geograficamente distanti. Cercando di soppesare punti di differenza e punti in comune, trovo che siano di gran lunga prevalenti questi ultimi. Non mi riferisco, dicendo ciò, alle usanze spicciole, al calendario stagionale degli spostamenti delle greggi, agli usi e costumi abitativi e mangerecci, che per forza di cose sono diversi tra popolazioni di alta montagna, di media e bassa montagna, e di pianura; mi riferisco proprio alle tre dimensioni sopra accennate (i titolari, i beni e lo statuto normativo). Per cui dovrà essere in rapporto a queste tre dimensioni, e non alle consuetudini spicciole e folkloristiche (come giustamente si è fatto e si fa, ma, errando, in una maniera quasi esclusiva), che gli studiosi dovranno cominciare a fare uno studio serio, portatore di felici sorprese e capace di abbattere convinzioni date per certe ma che, risultando senza riscontro nella realtà e nei documenti, verranno svelate come semplici pregiudizi, che non sarà ammissibile continuare a divulgare, né quali «si dice che...», né quali dogmi culturali, magari secondo la moda del proprio tempo, come purtroppo successe anche al Todde.

Cercherò, perciò, di seguire lo schema indicato e di confrontare le Regole dolomitiche venete e gli ademprivi sardi sotto i tre aspetti dei soggetti (i titolari aventi diritto), degli oggetti (i beni collettivi) e delle norme regolanti l'uso degli oggetti da parte dei soggetti (gli statuti e le norme consuetudinarie). Ammetto subito, però, che lo farò «a volo d'uccello», cioè come andando ad una prima ricognizione e prendendo nota delle caratteristiche o strutture essenziali nelle tre dimensioni. È il limite della presente relazioni e il motivo che mi frenava dall'espormela, finché mi sono lasciato convincere che fosse meglio dire qualcosa, sia pure senza scendere troppo ai dettagli, che non dir nulla, e che, pur con questi limiti (di cui sono il primo ad essere cosciente e sinceramente addolorato), un «mettere nero su bianco» quanto sinora riflettuto potrà pur giovare qualcosa ed essere di stimolo a qualcuno.

Le terre collettive nell'Italia del 1947

Nell'analisi, pur appena iniziale, delle tre dimensioni del vissuto normativo delle Regole dolomitiche e degli ademprivisti, parto da un dato certo e generale: l'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia realizzato nel 1947 dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).⁸ A tale dato si attiene pure Nadia Carestiato, nel 2018, al momento di presentare la sua tesi di laurea.⁹ Essa, infatti, è convinta che ancor oggi, «fornire cifre dettagliate sulla dimensione delle terre collettive italiane è arduo, sia per la scarsità dei dati disponibili oggi, sia per la difficoltà di poterli confrontare diacronicamente».¹⁰ Osserviamo perciò anzitutto, trovando modo di procedere più agevole, la seconda dimensione, quella sui beni o oggetti, anziché la prima, quella dei soggetti o titolari.

In quanto a beni collettivi, «dalla relazione generale dell'indagine risulta che [al 31 dicembre 1947] le terre collettive ammontavano a 3.085.028 ettari di terreni (il 10% dell'intero territorio italiano), la maggior parte situati in area montana».¹¹ 2.596.236 ettari risultano amministrati dai Comuni e 488.792 da associazioni agrarie. Il quadro delle proprietà collettive viene poi specificato dall'INEA secondo otto grandi aree e, per ogni area, se ne indicano i titolari secondo due categorie: i Comuni e le associazioni agrarie:

- 1) Regione alpina: ettari 1.446.246, di cui 1.173.720 ai Comuni e 287.474 alle associazioni agrarie;
- 2) Pianura padana: ettari 23.357, 20.306 ai Comuni e 3.051 alle ass.;
- 3) Appennino settentrionale: ettari 100.888, 67.830 ai Comuni e 33.058 alle ass.;
- 4) Appennino centrale: ettari 285.815, 173.727 ai Comuni e 117.88 alle ass.;
- 5) Lazio: ettari 168.208, 11.087 ai Comuni e 53.121 alle ass.;

⁸ L'indagine venne avviata nel 1946 e si concluse nell'arco di poco meno di un anno, con la pubblicazione della Relazione. L'intera opera è suddivisa in un primo volume riassuntivo, che riguarda tutto in territorio nazionale, cfr. INEA, *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia*; Roma, INEA, 1947. Cfr. pure MEDICI G., *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia*; Roma, INEA, 1948.

⁹ CARESTIATO N., *Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Geografia «G. Morandini». La tesi è disponibile in internet, in formato PDF.

¹⁰ CARESTIATO N., *Beni comuni...*, cit. p. 73.

¹¹ CARESTIATO N., *Beni comuni...*, cit. pp. 73-74.

- 6) Italia meridionale continentale: ettari 386.692, tutti ai Comuni;
- 7) Sicilia: ettari 44.534, tutti ai Comuni;
- 8) Sardegna: ettari 314.814, tutti ai Comuni.

Quanto alla titolarità dei dominî collettivi (Comuni e associazioni agrarie), la presenterò in esame tra poco, fermandoci ora ai beni comuni.

Quello che m'impresiona è il numero di ettari (=314.814) inquadrati tra le proprietà collettive presenti in Sardegna, ossia sottoposti ad ademprivio. È vero che tale numero è di quasi un terzo dell'area definita «Regione alpina» (=1.446.246), ma è anche vero che in quest'area sono compresi Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia settentrionale, Trentino-Alto Adige, Veneto dolomitico e Friuli. La Sardegna da sola ha perciò, all'evidenza, una quantità di terre civiche che la pone al livello dell'area alpina e, ben lo sappiamo, le terre di uso civico alpine sono, in prevalenza, una caratteristica delle Dolomiti venete e della Carnia friulana. È per questo che, dal punto di vista quantitativo, l'ademprivio sardo può e deve essere considerato un fatto sociale paragonabile, per importanza, alle Regole delle Dolomiti venete (e non solo, ad es. anche a quelle ampezzane di Cortina), delle Vicinie friulane (soprattutto, ma non solo, della Carnia) e delle altre aree alpine delle Regioni indicate.

Non solo il paragone quantitativo (in ettari) tra ademprivi sardi e Regole dolomitiche regge, ma viene ulteriormente evidenziato dal confronto con gli altri dati esposti dall'INEA. Infatti, mentre la Sardegna ha 314.814 ettari di proprietà collettiva, la Sicilia ne ha appena 44.534, la pianura padana ancor meno (=23.357), tutto l'Appennino settentrionale appena 100.888. L'area dell'Italia meridionale ha, sì, ben 386.692 ettari di proprietà collettiva, ma in essa sono comprese almeno quattro Regioni: la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, con - tra l'altro - l'imponente foresta della Sila, la quale, per quanto contrassegnata dal fenomeno delle baronie, ha fatto certamente «andar su» la cifra generale dell'area dell'Italia meridionale continentale.

Piacevole sorpresa, che smentisce un'altra volta tanti pregiudizi e luoghi comuni storiografici, è stato l'osservare come siano assai diffuse le terre d'uso collettivo nell'area definita «Appennino centrale», comprensiva della Toscana e delle Regioni già parte dello Stato della Chiesa, risalenti alla bella cifra di 285.815 ettari, che, sommati a ben 168.208 della sola Regione del Lazio, danno un totale di 454.023 ettari. Dati tanto più positivi se si considera, come non è lecito non fare, che, a differenza di tutta l'Italia meridionale e delle Isole, nelle Regioni già rientranti nello Stato della Chiesa e del Granducato di Toscana, le terre civiche erano già riconosciute in mano ad associazioni agrarie e, quindi, di persone che sapevano bene di

essere proprietarie *in solidum* e non solo usufruttuarie individuali di certi beni non loro o sui quali gli usufruttuari non avevano una coscienza chiara del titolo di possesso, accontentandosi di dire - anche a proprio danno - che erano comunali.

Si potrebbe obiettare che un paragone, e una dichiarazione di convergenza d'importanza, tra ademprivi sardi e beni regolieri ampezzani (di Cortina d'Ampezzo) e cadorini (ad es. l'area delle Tre Cime di Lavaredo) rasenta il ridicolo. Ne sono ben consapevole della possibilità di una simile obiezione come pure del fatto che essa non regge. Come per qualsiasi bene, privato o pubblico, anche per i beni collettivi, com'è nel nostro caso, non bisogna confondere, infatti, la loro importanza sociale con la loro importanza reddituale; le due valenze sono collegate ma ben distinte. La prima è un'importanza patrimoniale, regge in sé stessa, ed è sottoposta a miglioramenti o deterioramenti secondo la sua natura e per l'uso che ne viene fatto; la seconda è un'importanza commerciale, non dipendente dal bene in sé stesso ma dalla sua richiesta commerciale di quel bene da parte di terzi, è perciò influenzata in alto o in basso dalle leggi del mercato ossia della domanda e offerta.

Faccio alcuni esempi concreti, per spiegarmi meglio. Quando i boschi e i pascoli delle vallate dolomitiche venivano utilizzati e curati regolarmente, cioè annualmente, ed era nell'interesse di tutta la comunità che rendessero al massimo, il loro valore sociale era - diciamo così - 100, intendendo per 100 tutta la comunità, e pure il valore reddituale era 100, cioè prati pascolivi e boschi erano molto ambiti dalle persone del posto che, per garantirsi la salvaguardia dei diritti collettivi, erano disposte a pagare qualcosa, in caso di bisogno. Man mano però che, a causa dell'emigrazione alla ricerca di nuove fonti di guadagno, boschi e pascoli collettivi vennero abbandonati, diminuì sia il loro valore sociale sia quello reddituale; quello sociale perché tali beni coinvolgevano sempre meno le famiglie del posto (da 100 a 80, a 40, a 20 e a qualche caso di totale abbandono) sia pure il valore reddituale perché, abbandonati all'incuria, quei terreni e boschi diventavano, da bene produttivo qual erano stati, un peso e un problema per le amministrazioni comunali locali, costrette ad attuare leggi agro-silvo-pastorali coercitive in cambio di poco o nulla. Quando, in un terzo momento, dopo la seconda guerra mondiale e negli anni Cinquanta/primi Sessanta (le Olimpiadi a Cortina si svolsero nel 1956), si avviò qua e là nelle vallate dolomitiche lo sviluppo sciistico (andando oltre quello d'un turismo generico di soggiorno), la gente delle vallate incominciò di nuovo a interessarsi dei boschi e pascoli collettivi, che aveva abbandonato al degrado. Nel nuovo interessamento, però, non vennero coinvolte più tutte le famiglie locali, com'era al tempo della pastorizia (una o due

generazioni prima) ma solo quelle che avevano la possibilità finanziaria o gli appoggi necessari per fare investimenti in impianti di risalita. Si venne così ad avere, per quegli antichi terreni e boschi, una ripresa del valore sociale al 40-50-60-70 per cento degli antichi aventi diritto e una crescita del valore reddituale a cifre ben superiori al 100 iniziale, anche ad un 200-300 per cento, perché terreni collettivi pascolativi in aree riprogettate a turismo acquistano, all'evidenza, un valore commerciale ben più alto di quello che possedevano quando erano utilizzati a mero pascolo stagionale. Pensiamo ad un albergo, costruito con autorizzazione degli aventi diritto su terreni già di pascolo collettivo; l'albergatore paga per quell'area su cui ha impegnato il suo stabile e per eventuali adiacenze una cifra che non ha paragoni con quella che quell'area rendeva solo a pascolo. E quel guadagno va a vantaggio di tutta la Regola, ossia di tutta l'organizzazione agraria.

Visto come, grazie a Dio, giravano le cose e che le Regole potevano riprendere il controllo del territorio e ricavare dei buoni utili a vantaggio delle Regole come tali e delle famiglie titolari (perché, ricordiamo, titolare dei diritti collettivi non è il singolo in quanto singolo ma in quanto capofamiglia), era facile immaginare che più d'uno, o regoliero e avente diritto o proveniente da fuori ma con buoni capitali da investire, voleva che le antiche associazioni dei titolari non riprendessero vigore. A tali speculatori non interessava il bene generale delle comunità, ma solo il proprio e quello dei propri amici (o complici, che è dir meglio). In altre parole: essi avrebbero voluto che alla crescita del valore reddituale dei beni collettivi non corrispondesse la crescita del loro valore sociale; le comunità locali, secondo loro, avrebbero dovuto fare da semplici spettatrici inermi e senza aprir bocca del tipo di sviluppo da essi portato avanti a loro esclusivo vantaggio. L'obiezione fatta a chi si opponeva era che si voleva bloccare lo sviluppo e tornare al Medioevo, mentre la verità era diversa: nessuno si opponeva allo sviluppo sciistico, ma si voleva che le comunità locali fossero coinvolte, visto che tale sviluppo si pretendeva di portarlo avanti sui loro terreni secolari, e ne avessero avuto una giusta parte di utile. La richiesta delle comunità era più che ragionevole; il suo pretendere di vedere uno sviluppo sociale e non un mero sfruttamento dei propri terreni, senza averne utile, era più che legittimo.

Ora, avendo messo in luce a noi stessi un dato, indiscutibile e semplicissimo, ossia che in Sardegna le terre collettive o adempriviali hanno una valenza sociale molto alta, quale non si riscontra in nessuna Regione italiana, paragonabile solo alla valenza sociale che hanno i terreni delle Regole sulle Dolomiti, dobbiamo chiederci anche cosa sarebbe possibile fare perché quest'enorme massa di diritti sociali venga valorizzata dal punto di vista reddituale. E, in ogni caso, lo sia dal punto di vista sociale, con un

ridestare nella coscienza delle persone aventi potenzialmente e legalmente diritto del senso d'un legittimo orgoglio di appartenere a tali comunità, detentrici di patrimoni la cui importanza, variabile nel tempo secondo le leggi di mercato, non dovrebbe però mai scalfire l'importanza sociale che, comunitariamente, si dà ad essi. E sarà da questa gioia di far parte di una comunità detentrici di beni e diritti collettivi, da questo possedere assieme, che essa potrà ripartire e andare avanti meglio, com'è certamente nei vostri cuori (ed anche nel mio per voi), un camminare assieme, un andare avanti assieme, come comunità, come Popolo.

La titolarità dei dominî collettivi in Sardegna e sulle Dolomiti venete

Dopo queste considerazioni generali sui beni collettivi sardi e dolomitici, per la cui importanza sociale, in entrambi i casi, ho riscontrato un inatteso punto comune di cultura e di civiltà (che hanno radice nei tempi lontanissimi) tra la Sardegna e le Dolomiti, nonché tra la Sardegna e altre aree alpine e appenniniche, osservo con voi più da vicino, sia pure a grandi linee, la dimensione dei soggetti o titolari dei beni collettivi.

Credo che un po' tutti siano portati a prendere in maniera un tantino acritica i dati, quali appena esposti, dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria. L'esperienza mi ha però reso avvertito della possibilità di troppo facili conclusioni alla lettura dei dati che questi o quegli ci offre; so pure, del resto, che è più facile andare avanti senza porsi troppi interrogativi, quand'anche, ponendosi, si sarebbe poi condotti a nuove e più valide conclusioni; ma è una fatica che si cerca di evitare.

Venendo a noi, sui dati 1947 dell'INEA la Carestato scrive: «Altro dato, quello riguardante la situazione amministrativa dei patrimoni collettivi, rivela come questi siano nella maggior parte affidati ai Comuni, il resto risulta di competenza delle associazioni agrarie,¹² [...]. La rilevazione statistica [delle terre collettive] pone una serie di problemi. Il primo è che non sempre le comunità hanno piena consapevolezza dei patrimoni fondiari in loro possesso o dei regimi giuridici cui sono soggetti. Il secondo dalle modalità di rilevamento adottate che, come nel caso dell'ISTAT, nei questionari per il titolo di possesso dei terreni non consentivano di discriminare [*direi*: distinguere.N.d.R.] forme diverse di gestione (Amministrazioni Agrarie variamente denominate, Amministrazioni Frazionali, Con-

¹² «Nella relazione generale dell'indagine si trova riportata la cifra di 2.200 enti collettivi su tutto il territorio italiano».

sorzi misti etc.) per cui tali altre forme ricadevano nella generica formula “Altre forme di gestione”». ¹³

Sono parole sincere queste, della Carestiato, ma mostrano come non desideri sbilanciarsi più di tanto nel definire i titolari dei dominî collettivi e del tipo di rapporto giuridico che quelli abbiano con questi. Nel volgere di poche righe usa perciò espressioni che non sono in pieno coerenti tra loro; parla di *situazioni amministrative*, poi di beni *affidati* a Comuni, di beni *di competenza* di associazioni agrarie e, infine, di patrimoni fondiari *in possesso* di comunità. Amministrazione, affido, competenza, possesso non sono la stessa cosa; ma, lasciando in disparte per il momento questo aspetto e problema, torniamo ad occuparci dei soggetti titolari e qui le considerazioni della Carestiato sull'imprecisione usata dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria, ne mettono in risalto tutta la gravità. Non è stato corretto fare una simile indagine senza sentire il dovere di specificare meglio il tipo giuridico di soggetto possessore.

Stando ai dati dell'INEA, dovremmo credere, con amarezza e preoccupazione, che nel 1947, le terre agrarie, pascolive e boschive dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna, per quanto soggette a servitù e diritti d'uso civico, erano tutte o in mano (proprietà, amministrazione o entrambe le cose) di soggetti privati (laici ed ecclesiastici) o afferenti all'ente pubblico comunale. A fine seconda guerra mondiale avremmo avuto un Sud Italia (il Meridione continentale) come un'Isola di Sicilia, già uniti nel Regno delle Due Sicilie dei Borboni, e un'Isola di Sardegna, già regno a sé stante sotto la corona dei Savoia, in una situazione agraria così disorganizzata che non si era costituita alcuna associazione agraria. I singoli coltivatori, dei campi prati e boschi, nonché i singoli pastori sarebbero stati ancor tutti nella spiacevole e svantaggiosa situazione di doversi confrontare immediatamente con il «potere forte» dei latifondisti privati locali o con le Istituzioni dello Stato.

Come minimo, mi sento in dovere di pormi l'interrogativo se le situazioni fossero proprio così, *de iure* e *de facto*; poi, però, non mi fermo a questo interrogativo minimo e mi sento sufficientemente in grado di smentire queste interpretazioni, alle quali si è condotti stando alla semplice lettura dei dati dell'INEA e a rammaricarmi, come altri studiosi, dell'imprecisione allora avuta nell'indagine. Imprecisione che la Carestiato cerca di comprendere e giustifica dandone una parte della colpa alle stesse comunità interessate («non sempre le comunità hanno piena consapevolezza dei patrimoni fondiari in loro possesso o dei regimi giuridici cui sono soggetti»). Ma, a voler essere precisi, questa sua affermazione non reg-

¹³ CARESTIATO N., *Beni comuni...*, cit. p. 75.

ge. In base a cosa, cioè su quali dati, può affermare che le comunità del Sud e delle Isole ignorassero tutto ciò, che le riguardava da secoli? Mi sembra una valutazione ingenerosa e scorretta nei loro riguardi. Per secondo, ammesso che in alcuni casi ciò fosse vero, a stabilirlo potevano essere solo i funzionari statali che stavano facendo l'indagine, i quali sarebbero dunque stati già in possesso di dati certi, che cercavano di confermare dalla viva voce degli interessati e, non avendo tale conferma, potevano concludere che i titolari di beni e usi collettivi non avevano purtroppo quella piena conoscenza dei loro diritti che essi funzionari già avevano. Solo uno che già sa può dire di un altro che non sa. E, se i funzionari sapevano che non tutti i beni erano attribuibili ai Comuni, perché, manipolando i dati che erano pagati di raccogliere, nell'Italia meridionale e nelle Isole hanno fatto ciò? Perché nel 1947 hanno dichiarato che tutte le terre collettive del Sud Italia e delle Isole erano di esclusiva amministrazione, se non anche di esclusiva proprietà, dei Comuni?

Gli interrogativi che mi faccio ed ora per la prima volta espongo in pubblico hanno ragion d'essere. Non posso leggere i dati riferiti dall'INEA per l'Italia meridionale e per le Isole fingendo di non conoscere i dati dello stesso 1947, a me ben noti, relativi alle Regole dolomitiche dell'attuale parte alta e montuosa della provincia di Belluno. Nel 1947 neppure le Regole cadorine e delle altre valli dolomitiche erano state ancora riconosciute; pur esistendo come corpi morali, non potevano costituire una propria amministrazione, neppure frazionale, che era perciò portata avanti dal Comune generale del territorio in cui tali corpi morali e frazioni, anche catastalmente investite (queste ultime) dei beni degli antichi regolieri, avevano sede (diciamo così). Non vi sarebbe stato nulla di più facile, in una rilevazione statistica, semplificare i dati reali con una terminologia da «letto di Procu-ste», come venne fatto al Sud Italia e nelle Isole. In tal modo, e con estrema facilità, sarebbe risultato che sulle Dolomiti non vi erano associazioni agrarie o Regole, ma tutte le proprietà collettive erano in mano – come per certi aspetti era effettivamente, cioè *de facto* – in mano ai Comuni. Sulle Dolomiti, però, gli amministratori comunali riconobbero la semplice verità, anche se complicava un po' le cose e andava meno a loro interesse; dichiararono che erano degli amministratori e non dei proprietari dei beni collettivi e che detenevano l'amministrazione non per tutti i cittadini residenti ma per i corpi morali costituiti tra i cittadini dai discendenti degli antichi originari.

Se vogliamo sbloccare la situazione, dobbiamo perciò chiederci, anche se ci fa un po' male: «Nell'Italia meridionale continentale, in Sicilia e in Sardegna nel 1947 non esisteva proprio neppure una (dico: una) associazione agraria? È mai possibile? I beni collettivi, che in tutto il resto d'Italia

erano in mano di Comuni sì, ma *pro tempore* e come rappresentanti di corpi morali di associazioni agrarie, qui non lo erano in neppure una decina di casi? È mai possibile che tra l'una e l'altra parte d'Italia esistesse una differenza agro-silvo-pastorale così profonda, come era stato registrato e dichiarato dall'INEA?».

Io non ho la possibilità, di tempo e di mezzi, per dare una risposta definitiva a queste domande, che però mi sembra ormai tempo di porre senza più attendere. Ritengo legittimo, anzi doveroso, ipotizzare che le ambiguità terminologiche e giuridiche incontrate dai rilevatori nel 1947 sulle Dolomiti, fossero in sostanza le stesse che venivano incontrate dai rilevatori nelle Isole e nel sud d'Italia, con l'unica - ma molto seria - differenza che lassù tali ambiguità vennero interpretate in maniera corretta, a differenza di quanto successo nelle Isole e nel sud d'Italia, dove, per motivi che saranno da portare alla luce, quelle problematiche agro-silvo-pastorali vennero affrontate con eccessiva semplificazione, mettendo o lasciando tutto in mano ai Comuni.

Questo è il secondo profilo giuridico comune (dopo quello della rilevanza sociale *de iure* dei beni) che riscontro tra le proprietà collettive delle Dolomiti venete e gli ademprivi sardi: l'essere stati inquadrati, sia quelle che questi, nella categoria giuridica (ora piuttosto desueta ma allora in pieno utilizzo) dei *corpi morali*.

È troppo palesemente tendenziosa l'affermazione dell'INEA che gli ademprivi sardi e i dominî collettivi siciliani e dell'Italia meridionale continentale siano ascrivibili solo ai Comuni. Facendo un confronto tra tali proprietà collettive e quelle della montagna veneta e friulana, un confronto che l'INEA non si era accorto ch'era necessario e quindi non ha fatto (o non ha voluto fare, sia per che motivo che si vuole), noi oggi possiamo tranquillamente affermare che tutti gli ademprivi sardi non fanno e non dovrebbero affatto far capo ai Comuni, ma a delle organizzazioni specifiche tra i diretti interessati, per il loro utile e quello dei loro territori.

Il prof. Todde nel 1882, commentando l'editto reale del 12 maggio 1838, scriveva: «Ed ora una domanda: È lecito forse concludere che col riscatto feudale [nel regno di Sardegna] tutti i terreni del feudo fossero devoluti in proprietà ai comuni? La risposta ai lettori. La lettera e lo spirito della legge non ci permettono di asserirla».¹⁴

Il prof. Todde sapeva bene che l'esistenza di associazioni agrarie in Sardegna, inspiegatamente ignorate nel 1947 dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria, appare chiara dai documenti storici sardi.

¹⁴ TODDE Giuseppe, *Ademprivio*, cit., p. 104.

Poco gioverebbe a smentirlo il fatto che tali associazioni o, meglio, organizzazioni non erano legalmente costituite ma esistevano come società di fatto o, come allora si diceva, corpi morali.

Per accertarsene, fermiamoci pure ad un solo provvedimento di legge dell'Ottocento, la Carta Reale 26 febbraio 1839, pubblicata in Sardegna col pregone viceregio 15 marzo successivo. L'accento ai corpi morali è fatto con estrema naturalezza, senza alcun bisogno di spiegazioni, segno che allora tutti capivano subito a cosa ci si riferiva e l'auspicata divisione dei terreni demaniali poteva avvenire senza obiezioni né dei Comuni (che, pure, se non ammetteva l'esistenza di tali corpi avrebbe potuto e dovuto farlo) né di altri soggetti pubblici o di privati, laici o ecclesiastici.

Nella Carta Reale l'espressione rientra infatti con naturalezza in questa frase: «Il nostro primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, eseguendo l'incarico affidatogli di presentarci un piano per la divisione dei terreni di quel Regno da noi ordinata coll'editto del 12 maggio 1839 [come mai 1839?], Ci ha or rassegnato un Regolamento, nel quale, distinta dapprima [...]. Indicate successivamente le persone e i Corpi morali, a cui conveniva dare un diritto, od una preferenza nella divisione, o nell'assegnamento dei terreni [...]».¹⁵ Nel Regolamento l'espressione rientra, già nella parte iniziale, in questo modo, altrettanto spontaneo: «REGOLAMENTO / Per la divisione dei terreni nel Regno di Sardegna / Capo I. Della pertinenza e destinazione dei terreni. / Art. 1 [c. 1] I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti, o che saranno per riunirsi alla Corona, appartengono od ai privati, od ai Comuni od al Regio Demanio. [c. II] Sotto nome di privati in questa materia si intendono anche i corpi morali, ed i pubblici Stabilimenti. [c. III] Sotto nome di Comuni si intendono pure le popolazioni in massa, come sono gli aggregati di *Fuorriadorgi*, *Stazzi*, e *Cussorgie*, che già si reggono nelle proprietà e negli usi alla foggia dei Comuni, sebbene non ancora erette in Comunità. / Art. 2 [c. 1] I terreni dei privati sono quelli, di cui la proprietà perfetta od imperfetta, appartiene ad essi per qualche legittimo titolo».¹⁶

¹⁵ TODDE Giuseppe, *Ademprivio*, cit., p. 297.

¹⁶ TODDE Giuseppe, *Ademprivio*, cit., p. 299. Altri articoli nei quali sono nominati i corpi morali sono il 27 («Alle assegnazioni dei terreni demaniali verranno ammesse tutte le persone, i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti capaci di acquistare a titolo di dominio, previo però per le Università, i Collegi e le corporazioni contemplate nell'articolo 316 delle leggi del Regno, uno speciale Sovrano permesso») e il 29 («Trovandosi in concorso privati, corpi morali, e pubblici stabilimenti per l'assegnamento degli stessi beni demaniali, i privati saranno preferiti ai corpi morali, ed ai pubblici stabilimenti; e gli orfanatrofi e gli ospedali locali a tutti gli altri stabilimenti»).

Altrettanto spontaneo il commento del Todde nel 1882: «Il regolamento divide e classifica i terreni in tre categorie distinte relativamente alle persone cui appartengono: *privati, comunali, demaniali*. I primi spettano ai privati o corpi morali; i secondi ai comuni, compresevi le borgate, dette pure *Furriadorgi, stazzi, cussorgie*; i terzi allo Stato “sui quali non compete alcun diritto di proprietà perfetta».¹⁷ Per l'illustre docente dell'Università di Cagliari l'esistenza dei corpi morali agrari era un dato di fatto così evidente che non aveva bisogno di alcuna spiegazione. Ecco ammessa l'esistenza delle associazioni agrarie, secondo la terminologia dell'Ottocento, che non poteva certo parlare come i ricercatori dell'INEA del 1947. Altrimenti sarebbe come voler trovare nei documenti che i nostri antenati usavano l'euro e, dato che questo termine non si trova ma compare quello di lire, concludere che dunque i nostri antenati non avevano soldi: no, li avevano, ma li chiamavano semplicemente con un altro nome!

L'espressione di *corpi morali* nell'Ottocento preunitario era normale, tanto che esisteva, oltre che nel Regno di Sardegna, anche negli altri Stati della penisola, ad esempio nel Regno Lombardo-Veneto, e veniva usata negli atti amministrativi e nelle leggi.¹⁸ Un solo esempio: essa è impiegata,

¹⁷ TODDE Giuseppe, *Ademprivio*, cit., p. 107. Nel testo del PDF c'è un'inversione tra privati e comunali, fatta forse dal copista. Notevole l'inquadramento, fatto dal Todde, dei beni collettivi tra quelli privati, sia pure - ovviamente - *ex genere suo*. Il dibattito sul carattere pubblicistico o privatistico dei beni collettivi ha avuto una svolta in Italia solo con l'approvazione dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nel quale al comma 1 lettera a) è stabilito finalmente: «Alle organizzazioni predette [cioè a tutte le organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali] è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della dimensione comunitaria»; che è come dire dopo una verifica delle tre dimensioni (soggetti, beni, statuto) sopra ricordata. Per quanto riguarda il Veneto, la norma per il riconoscimento della personalità giuridica delle Regole è fissata dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 26.

¹⁸ Anche l'iniziativa della distribuzione delle terre demaniali, per sottrarle ad un penoso inutilizzo, era un'esigenza allora avvertita ovunque in Europa. Ne parla, per la Francia, l'imperatore Napoleone III in alcuni suoi scritti, tra l'altro molto dettagliati; se ne parlava a Vienna, da dove l'imperatore d'Austria Ferdinando I emanava - tra altri provvedimenti - la Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839, nella quale si trova che per comunisti allora si intendevano nient'altro che gli abitanti di un comune, per cui sta a vedere che uno storico sprovveduto potrebbe dire che allora erano tutti comunisti nel senso politico assunto poi dalla parola! Cfr. *Legislazione in materia di Regole...*, cit., pp. 26-27 e provvedimenti legislativi successivi, apprezzabili, tra l'altro, per lo sforzo di attenzione alle concrete realtà lo-

come espressione che tutti conoscono e possono intendere, nella Istruzione Governativa 17 giugno 1841, n. 18558-2520, dell'I.R. Governo di Venezia, nell' importantissimo disposto del punto 10, che così inizia: «La rinuncia al diretto dominio dello Stato clementissimamente accordata da S.M. (§ 3. della Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839) si riferisce, in vece che all'attual corpo comunitativo, ai corpi morali dalle originarie investiture contemplati [...]». ¹⁹

Né mi sembra si possa accusare, come qualcuno ha fatto, questo o quel Governo del Regno di Sardegna di essere stato ambiguo e di aver utilizzato (ma quando mai!) l'espressione *corpi morali*, uniformandosi al linguaggio di allora, per stare nell'ambiguo e far sì che nel 1947 solo i Comuni venissero riconosciuti referenti degli ademprivi; insomma, oltreché pretendere che i nostri antenati usassero l'euro, sarebbe come farli colpevoli di quello che è successo due o tre generazioni dopo di loro! Prediamo, ad esempio, la legge 24 giugno 1888, n. 5489 (Serie III), «che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex provincie pontificie»; all'art. 3 si stabilisce: «Quando le servitù di cui all'art. 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini [...]». Come si vede, la legge riconosce in pieno che titolari delle indicate servitù possono essere soggetti diversi e non solo i Comuni e, per la precisione, i soggetti secondo la legge possono essere quattro: i Comuni come tali, una frazione comunale, una organizzazione di tutti i cittadini non coincidente con una frazione ossia una università, e - per quarto - una associazione tra soggetti diversi e, quindi, comprensiva anche di non cittadini del Comune.²⁰ Nessun intento di favorire i Comuni rispetto agli altri tre soggetti.

A fine Ottocento, con legge 4 agosto 1894, n. 397, «sull'ordinamento dei domini ²¹ collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio», abbiamo un altro testo non solo di esplicito riconoscimento delle associazioni e uni-

cali; ad es., nella Circolare Governativa 27 agosto 1840, n. 33323-4025 dell'I.R. Governo di Venezia alle RR. Delegazioni Provinciali si afferma (art. III): «Questa prescrizione vuole principalmente aver riguardo alle circostanze speciali esistenti nel Friuli».

¹⁹ *Legislazione in materia di Regole...*, cit., p. 37.

²⁰ *Legislazione in materia di Regole...*, cit., p. 45. Di Università nel senso di totalità di cittadini parla, come abbiamo visto, anche l'art. 27 del Regolamento del 1839.

²¹ È la prima volta che mi compare documentato questo termine, ora divenuto onnicomprensivo e, quindi, prevalente su ogni altro indicante le proprietà collettive e gli usi civici.

versità agrarie, ma di loro espressa valorizzazione, in quanto tale legge ha proprio lo scopo di attribuir loro (art. 1, c. I) e ad ogni altra associazione agraria si costituisse tra i cittadini (art. 1, c. II), la personalità giuridica.²² Agli inizi del Novecento, abbiamo il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che all'art. 150 conferma il riconoscimento delle associazioni agrarie le agevola, dando loro il potere di «addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli [...]».²³ Persino la tanto criticata legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli usi civici, già all'art. 1 riconosce solennemente che le terre «soggette all'esercizio di un uso civico» possono essere «spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune» o «possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate». Le popolazioni sono favorite e solo quelle che avessero cessato l'esercizio dei loro diritti addirittura «anteriormente al 1800» (art. 2), li avrebbero persi.²⁴

Non è il caso degli ademprivi sardi, che non cessarono, certo, «anteriormente al 1800»! Ora, per quanto la cosa sia nota, ma val la pena ricordarlo, la legge n. 1766 del 1927, appena citata, è stata l'ultima emanata dal Regno d'Italia in materia di usi civici. Nel 1947, al tempo dell'indagine dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, era in vigore ed è rimasta in vigore con la Repubblica italiana fino a neppure due anni fa, cioè all'emanazione della legge 20 novembre 2017, n. 168, «Norme in materia di domini [*santa pace! Era da scrivere dominii o dominî. N.d.R.*] collettivi».²⁵

²² «Art. 1. [c. I] Nelle provincie degli ex Stati pontifici [*il plurale è nel testo. N.d.R.*] e dell'Emilia le Università agrarie, comunanze, partecipante e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche. [c. II] Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli articoli 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono per virtù della presente legge costituiti in associazioni, considerate egualmente persone giuridiche». Cfr. *Legislazione in materia di Regole...*, cit., p. 51.

²³ *Legislazione in materia di Regole...*, cit., p. 56.

²⁴ *Legislazione in materia di Regole...*, cit., p. 102.

²⁵ Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 278 del 28 novembre 2017, vigente al 13 dicembre 2017. È consultabile e scaricabile in internet al link: <http://www.gazzettaufficiale.it>, oppure alla pagina specifica: http://gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?data PubblicazioneGazzetta=2017-11-28&numerogazzetta=278.

A rendere ancor più inconsistente e ridicola l'attribuzione, nel 1947, degli ademprivi ai Comuni, anziché a specifiche organizzazioni gestionali, è la considerazione che l'ente comunale è successivo, come istituzione, alle associazioni agrarie, né esiste legge alcuna che abbia attribuito loro la proprietà dei beni collettivi in precedenza goduti da una comunità locale. Tale legge, d'altra parte, non avrebbe mai potuto essere emanata, perché sarebbe consistita in una sottrazione del titolo di proprietà o, comunque, d'un diritto d'uso secolari, pubblici e pacifici, senza altro motivo che la volontà di sottrarre, e senza indennizzo corrispondente, per affidare le terre in proprietà e amministrazione di persone, in veste di amministratori comunali, che sarebbero state elette tra gli stessi danneggiati. È come se una legge stabilisse che un derubato debba amministrare i beni che gli sono stati sottratti e farlo nell'interesse del ladro o, meglio, è come se un ladro chiedesse ad un derubato di amministrare i beni che gli ha portato via, avvallando così il furto, con il riconoscersi semplice amministratore di ciò di cui è in realtà proprietario.

Anche sotto questo punto di vista, la situazione sarda e quella delle Regole dolomitiche è (era) identica. Nel territorio della Repubblica di Venezia non esistevano Comuni nel senso di municipalità; essi o, meglio, esse (la parola era al femminile, *le Comuni*), vennero istituite solo con l'avanzare e l'imporsi *manu militari* delle truppe francesi del generale Bonaparte, imbevuto degli ideali giacobini della Rivoluzione francese, dai cui dirigenti riceveva gli ordini, aggiungendovi del suo, come ben sappiamo.

Ricordo benissimo il tono canzonatorio d'un Commissario per gli Usi Civici di Venezia, il quale, una volta, mostrandomi un'antica pergamena delle Regole di Zoldo Alto, mi sottolineava l'uso, che in essa si faceva, del termine *Comune* e credeva, con ciò, di bloccare il mio lavoro di ricostituzione legale delle Regole. Oh, poveri noi! Come si fa ad essere così tendenziosi da fingere di non sapere che al tempo della Serenissima non esistevano i Comuni? Se, dunque, in un documento di quel tempo compare il termine *Comune* esso non può in alcun modo essere riferito ad un ente che ancora non esisteva, ma solo ad altri enti, che portavano quel nome, ma erano pur sempre un altro ente e - per farla corta - è fuori discussione che al tempo della Serenissima *Comune* fosse sinonimo di *Regola* o ente analogo; in ogni caso una comunità, non un ente giuridico astratto.

Molto interessante, sotto questi riguardi, il comma III dell'art. 1 del Regolamento Sardo del 1839, sopra ricordato, ma che è necessario rileggere alla luce di queste considerazioni sul formarsi progressivo dei Comuni nel corso della prima metà dell'Ottocento. Il comma III ragiona così: «Sotto nome di Comuni si intendono pure le popolazioni in massa, come sono gli aggregati di *Fuorriadorgi*, *Stazzi*, e *Cussorgie*, che già si reggono nelle pro-

prietà e negli usi alla foggia dei Comuni, sebbene non ancora erette in Comunità». Trovo interessante questo passo, non ancora messo in sufficiente luce: esso testimonia come i corpi morali della popolazione a volte si evolvessero verso, o strutturassero giuridicamente nella forma degli enti «all'ultima moda», quei Comuni che diventavano un po' il cliché della vita sociale, oppure si sarebbero potuto evolvere e strutturare nella forma delle associazioni agrarie. Ai diretti interessati, in quegli anni, dev'esser sembrato che la differenza fosse minima o addirittura inesistente, per quanto lo stesso Regolamento distingua, in modo netto e ripetuto, tra proprietà comunale e privata dei *corpi morali*.²⁶

L'indagine storica, accuratamente svolta dal prof. Todde, imporrebbe di esporre molti altri dati e di andare avanti con i raffronti, in merito alla titolarità degli ademprivi e delle terre collettive sulle Dolomiti, ma ritengo che per il momento basti quanto esposto.

Sarebbe altresì necessario prendere in considerazione un testo importantissimo scritto dall'avv. Nicolò Mulas, giudice del tribunale provinciale di Cagliari, ancora nel 1858,²⁷ come tornerebbe utile esaminare qualche studio più recente, ma anche questo ora non mi è possibile.

Sarà necessario, infine, esaminare e raffrontare gli ademprivi sardi e le Regole dolomitiche sotto il terzo profilo, quello della normativa interna, scritta od orale; e il fatto che spesso fosse solo orale ha indotto più d'un maligno a ritenere che non ci fosse affatto. Le dieci Regole della Val di Zoldo, ad esempio, pur esistendo da sempre e in modo documentato dal XIV secolo, non hanno mai avuto uno statuto scritto; tutte le norme erano a voce, consuetudinarie. E – guarda ancora una volta la coincidenza! – la stessa, identica cosa avveniva in Sardegna a riguardo degli usi civici, come è ben spiegato da Simone Sassu in un pregiato studio del 2010.²⁸

²⁶ C'è un interscambio, assai frequente, tra i termini *Comune* e *Comunità*. In questo stesso comma III, ci saremmo aspettati una conclusione di questo tipo: «Non ancora erette in Comuni», poiché quali comunità, nel senso che oggi diamo a questo termine, erano già. È evidente che i termini vengono utilizzati con significati in parte discordanti, a seconda del contesto culturale generale da cui sono rilevati ed il cogliere e far cogliere o precisare tale contesto è (sarebbe) una delle prime e meritorie opere di un vero storico.

²⁷ MULAS N., *Cenni particolari sull'origine ed uso degli ademprivi di Sardegna*; Cagliari, Tip. Nazionale, 1858. Disponibile in internet, come riproduzione digitale dell'originale a c. della Biblioteca della Regione autonoma della Sardegna. È una pubblicazione che merita ogni elogio.

²⁸ SASSU S., *Ordinamenti giuridici di tradizione orale in Sardegna*; 2010. Queste le prime battute: «Al momento del definitivo passaggio del Regno di Sardegna dal

Questi i tre «compiti per casa», che restano da eseguire, perché sono costretto, dai limiti di tempo a mia disposizione, a concludere questo incontro e voglio farlo, per solo qualche altro minuto, leggendo con voi e per voi alcune pagine del prof. Giuseppe Todde (1829-1897), che fanno ben percepire il suo valore di giurista e di studioso (lasciamo stare le sue idee politiche).

Ma prima, è necessario racconti un fatto storico realmente accaduto ma quasi nessuno conosce e che mostra quanto gli studiosi seri, già delle passate generazioni, avessero compreso i punti in comune tra beni collettivi o usi civici sardi e delle Dolomiti venete, ossia delle Regole alpine. Uno di tali studiosi e uomo politico era il dott. Antonio Segni, allora (dal 1946 al 1951) ministro dell'agricoltura e delle foreste, con presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. Segni ben sapeva cosa siano gli usi civici e gli ademprivi e, laureandosi in giurisprudenza, aveva studiato gli scritti del prof. Giuseppe Todde. Ebbene, nel 1947, cioè proprio nell'anno dell'indagine dell'INEA, venne in Cadore ed ebbe un incontro riservato con il card. Giovanni Adeodato Piazza, cadorino, nativo di Vigo e allora patriarca di Venezia, persona che ben sapeva cosa sono le Regole dolomitiche. L'incontro si svolse nel convento dei Carmelitani Scalzi di Tai (anche Piazza era carmelitano), mentre Segni era in viaggio verso o da Auronzo di Cadore (dove il Corpo Forestale dello Stato ha, ancor oggi, una caserma e dove, molti anni dopo, sarebbe venuto il presidente Francesco Cossiga). Cosa si siano detti di preciso Segni e Piazza, non si sa, ma è facile capirlo; è indubbio che il ministro sardo e il cardinale cadorino s'intesero perfettamente. Rientrato a Roma, Segni lavorò perché le Regole cadorine, soppresse nel lontano 1805 da un decreto del viceré napoleonico, tornassero in vita e il 3 maggio 1948 il presidente della Repubblica De Nicola (al quale il 6 maggio 1962 Segni sarebbe succeduto), firmava un decreto legislativo di ricostituzione legale delle Regole della Magnifica Comunità Cadorina. De-

dominio spagnolo a quello dei Savoia (l'accordo fu sottoscritto all'Aja l'8 agosto 1720), la società sarda era in larghissima misura una *società orale*. Lo spagnolo era la lingua ufficiale anche per la redazione di leggi e decreti, ma era il sardo la lingua parlata presso le comunità legate all'economia agro-pastorale. La più importante raccolta normativa vigente rimaneva ancora la medievale Carta de Logu, che raccoglieva, scritte in sardo volgare, norme (di diritto civile e penale) tratte soprattutto dalle consuetudini, oltre che dal diritto romano e bizantino. La *Carta de Logu*, promulgata da Eleonora d'Arborea alla fine del XIV secolo, fu estesa nel 1421 dal Giudicato di Arborea a tutta la Sardegna. L'emanazione della Carta rispondeva, come in tutti i casi di codificazione, alle esigenze di predisporre una disciplina chiara a situazioni spesso complesse, e di rendere agevole l'attuazione del diritto e l'amministrazione della giustizia».

creto controfirmato da De Gasperi, Segni, Scelba e Grassi.²⁹ Sicché le stesse Regole del Cadore, se oggi esistono *de iure* e non solo *de facto*, con personalità giuridica e non soltanto come corpi morali, devono ringraziare un Sardo. Ma questo ben pochi Cadorini, Veneti e Sardi lo sanno e la maggioranza dei politici attuali è troppo poco simile agli uomini di quegli anni. L'occasione era buona anche per un recupero degli ademprivi, ma ciò non è successo; evidentemente Segni non è riuscito ad ottenere per la sua Isola ciò che aveva ottenuto per la montagna veneta. Ma ora, dopo tanti anni, è mai possibile che i Sardi non vedano riconosciuti in pieno, come i Cadorini e come molti altri in Italia e fuori d'Italia, i loro antichi diritti e possessi collettivi?

Alcune pagine del prof. Todde sugli ademprivi³⁰

108. [...] Compiuta codesta esposizione analitica sul processo storico dell'ademprivio, e sullo svolgimento³¹ della proprietà fondiaria in Sardegna, c'interessa riassumere per sommi capi lo stesso subbietto, esaminandolo sotto il duplice suo aspetto, come *fatto* economico, e come *diritto*, nel proprio carattere, nelle forme e modo di evoluzione, fino a immedesimarsi

²⁹ La Gazzetta Ufficiale che riporta il decreto è visibile e scaricabile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1948/08/21/194/sg/pdf>

³⁰ Riporto la trascrizione di un brano storico tra la p. 218 e la p. 225 di *Ademprivio*, cit. Poi mi fermo, perché il Todde si mette a fare il politico e dice delle cose a mio parere assurde, anzi disgustose. Prosegue quindi l'indagine storica e, in questo, si mostra attento osservatore di quanto allora stampato sull'argomento. Ma, alla fine delle sue riflessioni (pp. 253-254) ribadisce la necessità dell'abolizione degli ademprivi, affermazione che mi trova veramente sorpreso in negativo. Dice: «Riforma legislativa sulla proprietà fondiaria e contratti che ne dipendono; istruzione sotto tutte le forme, precipuamente tecnica e professionale; facilità di credito e banche applicate alle industrie agrarie, alla mobilitazione della proprietà fondiaria. Bonifiche, e più che tutto possibilità d'irrigazione saranno i precipui fattori donde si svolgerà la ricchezza territoriale sarda. Saranno essi che convalidando davvero la proprietà stabile, faranno scordare l'incremento e l'utilità che trassero dagli ademprivi gli antichi popoli della Sardegna. Sopprimere, abolire questi usi, come ogni riforma economica, è una questione di valore: rendere la proprietà privata più utile, meno costosa della pubblica e comune [=collettiva]». Per il Todde, insomma, per quanto utile fosse stata, la proprietà collettiva sarebbe un retaggio del passato, da abolire e sopprimere!!

³¹ Nel senso di *evoluzione*. N.d.R.

e concretarsi nella forma tipica più conosciuta ed acconcia ³² alla civiltà nostra, ch'è la proprietà fondiaria.

Come *fatto*. Qual cosa era l'*ademprivio*? Il lettore oramai lo sa, lo concepisce da sé. Non pretendiamo darne una esatta definizione dopo quelle ch'egli sa averne date dotti pubblicisti e valenti uomini politici. Espresso il carattere economico dei medesimi, ci limiteremo piuttosto a descriverli.

Sotto l'aspetto economico, ci pare che l'*ademprivio* consista in un modo di sfruttare e godere individualmente sulla massa dell'utilità comune. È una utilità percepita sulli agenti naturali della produzione, sul massimo fra tutti, la terra, posseduta da una collettività costituente una determinata aggregazione ed associazione umana.

Tale lo si scorge essenzialmente colle diverse forme ed inflessioni ³³ che assume, in un tempo in cui il concetto della umana personalità individuale che si estrinsechi sulle cose che la circondano per modificarle o trasformarle imprimendovi il proprio carattere, era ben lungi dal dettare un puro concetto ed un adatto regime alla proprietà individuale. Vi mancava anzitutto l'elemento precipuo della libertà, in un ambiente di sudditanza e di vassallaggio.

Come *fatto* codest'uso di tutti, perocché in popolo pastore ed alquanto agricolo eranvi nei villaggi poche differenze di mestieri, si è lentamente trasfuso in una consuetudine fino all'epoca in cui il Governo nazionale dei Giudicati compilando la prima legge scritta per i popoli sardi, lo ha riconosciuto e sanzionato come un *diritto*.

Incarnato allora nella legislazione del paese, si innesta al feudo straniero, Aragonese, che colle sue tendenze usurpatrici tenta d'invaderlo.

Ma il paese sente il bisogno di affermarlo, e lo fa, non solamente dando nelle Corti del Regno forza di legge alla Carta di Eleonora e Mariano di Arborea, ma iscrivendolo ancora dopo nelle Prammatiche del Regno.

Passa quindi come *diritto* e *privilegio* del popolo nel succedersi dei Sovrani al regno dell'Isola, sanzionato dagli editti e dal corpo delle leggi nuove; e come un diritto i tribunali lo riconoscono, il sovrano lo difende dalle tentate usurpazioni del signore, e la giurisprudenza lo sorregge e lo mantiene.

Si negherebbe che fosse una *ricchezza*, che entrasse a far parte del *patrimonio pubblico* del paese, che costituisse un *bene*, alla cui conservazione era relativa la sanzione del *diritto*?

³² Nel senso di *adatta*. N.d.R.

³³ Nel senso di *variazione, varianti*. N.d.R.

Non solamente lo era per l'uso comune; ma altresì come un *fondo* o patrimonio cui tutti in fatto più o meno attingevano per costituirne un *patrimonio individuale*. Era una *materia* ed al tempo stesso uno *strumento* valevole di produzione per l'industria agraria e pastoreccia del tempo. Così si accresce bel bello la massa delle *utilità individuali, private, esclusive*, alle spese di quella massa di *utilità pubblica*. Così il bene *collettivo* si fa *individuale*, ed il diritto di proprietà assume la relativa trasformazione.

Allora, e durante questo processo, la legge sente il bisogno di regolarlo. Lo caratterizza, lo riordina, lo circoscrive, lo determina. Essa vi si presta, tanto sull'indirizzo preso dal popolo che lo sfrutta, quanto per l'eco delle verità teoriche giunte fin qui dalla bocca degli enciclopedisti, dei fisiocrati, dei filosofi-politici del secolo XVIII i quali in tutto il mondo bandivano i possessi in comune, gli usi ed abusi civici, quale retaggio necessario per molti luoghi del servaggio precedente del sistema feudale.

Dopo il suo apogeo, succede così il periodo della declinazione.³⁴ Cominciasi, come dappertutto, colle leggi sulle chiusure, col favore a colture nuove, colla circoscrizione del diritto di pascolo, colle assegnazioni di terre per seminerio; e svolgesi così successivamente la tendenza imitatrice dell'ademprivo che coadiuvata e poi affrettata con un moto continuo, incessante, dalle classi dirigenti, se qui fosse stata maggiore potenza economica, anziché uopo di sopprimerlo, l'ademprivo ne sarebbe rimasto spento.

Il diritto assunse perciò le stesse inflessioni del fatto. da prima rigido a serbare incolume il patrimonio comune; poi adattandosi a tutelare i patrimoni privati che da quello si staccavano. Infine studiando di coordinare un diverso modo di sfruttarlo col riparto dei beni, facendo sparire quella collettività di possesso non più adatta alla *economia della Nazione*.³⁵

Abbiamo ommesso di considerare qua il feudo, perché l'*uso*, il diritto all'*uso* in Sardegna è codificato prima del feudo Aragonese; sussiste fino dalle *Curatorie* arborensi. Potevano i grandi e fedeli sudditi dei Re di Aragona e di Spagna non aversi ripartiti i villaggi sardi, ché gli isolani avrebbero potuto ugualmente e meglio sfruttare i beni non appropriati, siti per ciascun utente nel distretto del proprio territorio. I Signori qua non *creano* il fatto dell'*uso* od il *diritto*; lo trovarono e lo *riconobbero*,³⁶ facendosi pa-

³⁴ Nel senso di *decadenza*. N.d.R.

³⁵ Considerazioni splendide, segnate da un filo di intelligente e dotta ironia. N.d.R.

³⁶ È esattamente quanto successe, *mutatis mutatis*, per le investiture che la Serenissima rilasciava alle Regole. N.d.R.

gare per effetto della infeudazione quelle prestazioni che, senza di essi, o non sarebbero state pagate, od avrebbe esatto³⁷ il Governo dei Giudice, la *R. Corte*, come si appella dalla Carta de Logu.

Tale è il convincimento che ce ne siamo formati colla scorta dei documenti e leggi del tempo. Né vale il dire che certi usi dipendono da speciali patti e convenzioni; perocché codesta specialità³⁸ conferma la esistenza di quegli usi, indipendentemente dalle stesse concessioni. Si acquistavano *maggiori* diritti de' già conosciuti, mercé concessioni gratuite od onerose, su territorio di diverso feudo, o su quelli non indispensabili ai bisogni degli utenti; non già con queste concessioni creavasi l'*uso* od il *diritto* all'uso.

109. Ora è da supporre che tutto questo organamento³⁹ fosse anormale, esclusivo della Sardegna, posta nel centro del Mediterraneo, e per quanto gelosamente custodita da avidi invasori, tuttavia geograficamente collocata nel fulcro delle due civiltà svoltesi⁴⁰ da Oriente e da Occidente?

Veramente era opinione d'alcuni sardi, che fosse questo un fatto singolare, e avesse dato luogo ad un diritto speciale sardo, come il fatto stesso. Però, guardando oltre il nostro orizzonte si doveva scorgere come dovunque in un dato stadio della vita dei popoli, quando esistono già aggregazioni di abita[n]ti, con un territorio circoscritto e proprio, superiore ai mezzi economici da sfruttarlo individualmente, resta sempre una quantità di beni ove tutti aspirano a trarne il maggiore profitto, regolandosene l'uso per modo che rechi il minore detrimento a tutti, limitata la soddisfazione dell'uno dal bisogno dell'altro, ciò che appunto dopo riconosce e scrive la legge stessa.

Oramai le indagini storiche, i monumenti antichi meglio studiati, le scoperte e viaggi di osservatori fanno ritenere come stabilito che la proprietà fondiaria nelle sue prime origini possa non solamente essere stata individuale, ma neppure esclusivamente della famiglia. Cliffe Leslie lo ha dimostrato nella prefazione premessa all'edizione inglese del libro del Leveleye, il professore danese Oluf lo avrebbe dimostrato pella Danimarca e Holstein, Hannesen e Von Maurer per l'Alemagna, Enrico Meine per le

³⁷ Nel senso di *riscosso*. N.d.R.

³⁸ Nel senso di *specificità, particolarità*. N.d.R.

³⁹ Nel senso di *modo di organizzarsi*. N.d.R.

⁴⁰ Nel senso di *sviluppati*. N.d.R.

Indie, ove milioni d'uomini usavano da tempi remotissimi della proprietà in comune, non del tutto scomparsa neppure dopo la conquista inglese.⁴¹

Roscher vi si fonda per dimostrare come la proprietà sia venuta⁴² comunale, e dopo trasformata individuale. – “Immaginiamoci, egli dice, un popolo di pastori, che dalla vita nomade passa all'agricoltura e ad una sede fissa. Ogni tribù, ogni gente o famiglia tiene i suoi membri strettamente uniti, ed una perfetta uguaglianza regna fra i medesimi, toltone forse il solo capo. Nel sito più favorevole della località si costruisce il villaggio, di cui le case, i cortili, i giardini prestano la prima fase della proprietà immobiliare privata. Il resto del terreno è posseduto in comune, e si divide in zone a seconda della sua natura e situazione dei pericoli delle inondazioni ecc. Il terreno non compreso nella zona resta proprietà comune, e si ripartisce solo più tardi, quando sono cresciuti i bisogni e si costruiscono nuovi villaggi. Riguardo al modo della coltivazione ognuno, in forza della situazione stessa dei rispettivi appezzamenti, deve indirizzarsi a seconda di quello che fanno i vicini, per cui in origine gli affari comunali si riferiscono esclusivamente alla utilizzazione del terreno tanto diviso che indiviso. Da ciò le disposizioni comunali nell'avvicendamento delle culture, la mutazione del quale avrebbe tratto seco indefettibilmente⁴³ il bisogno di nuove divisioni e misurazioni sulle contemporanee operazioni dell'aratura, della seminagione e dei raccolti, sul furto del legname, sulla utilizzazione dell'acqua, sulla conservazione delle siepi e delle strade, sulla costruzione di nuove case ecc. ecc.”.⁴⁴

Quindi tutta quella legislazione primitiva che ha fatto inarcare a molti per la sorpresa i sopracigli, non era uno stato anormale per la Sardegna, ché parrebbe aver diviso con popoli ora civilissimi le stesse vicende e le identiche leggi.

Senza voler ammettere assolutamente come domma scientifico che dappertutto e dovunque la proprietà fondiaria abbia cominciato dall'essere così collettiva, dando anche possibile⁴⁵ si sia svolta⁴⁶ successivamente [in] individuale per aggregazioni d'individui a coloro o colui che costituì

⁴¹ *Journal des Econom.* t. 16, § 16, p. 5.

⁴² Nel senso di *sorta*. N.d.R.

⁴³ Nel senso di *inevitabilmente*. N.d.R.

⁴⁴ *V. Bibl. dell'Econom.* Vol. 1, 3 serie, Cap. 6.

⁴⁵ Nel senso di *ammettendo anche che*. N.d.R.

⁴⁶ Nel senso di *trasformata*. N.d.R.

un primo nucleo, è però ragionevole l'origine storica suddescritta come la più naturale all'umanità.

Allora resta dimostrato come non la sola Sardegna abbia avuto i suoi ademprivi, che nella vita loro iniziale ebbero con essa comuni le provincie italiane e nazioni straniere.

Tutte le provincie d'Italia hanno di fatto avuto i loro usi civici, forse non così estesi come in Sardegna, perché nessuna in un territorio sì vasto, con tanto scarsi abitanti.

L'Onor. Sineo lo ricordava nel Palazzo Carignano al Piemonte nella tornata⁴⁷ del 21 febbraio 1859. Se ivi non vi erano tuttora⁴⁸ i nostri pastori con numerose mandre⁴⁹ di bestiame errante, vi era stato però il diritto di pascolo, quello di tagliar legna e raccoglierne, ed era ancora in vigore nella provincia dell'Orsola il regolamento dei pubblici.⁵⁰

Leggendo l'aureo libro di Stefano Jacini,⁵¹ il quale ha il vanto di avere ai tempi nostri richiamato il paese agli studi delle condizioni locali "raccolgendone i materiali nella pratica della vita" si scorge quale e quanta sia l'analogia tra gli usi degli abitanti dei contraforti⁵² delle Alpi Retiche, che formano i monti Lombardi, e quelli dei nostri montanari, pastori, boscaioli, agricoltori più o meno incipienti o progrediti, sia sulla forma della proprietà rurale, che nelle abitudini della vita rustica.

Vi si dice: "... il piano delle valli soltanto e le più basse pendici, possono dirsi di antica proprietà privata; invece le rupi, ed altri spazzi⁵³ refrattari a qualunque coltivazione, i boschi, gli avanzi dei boschi, i pascoli ed anche molti terreni suscettibili di agricoltura, vale a dire la maggior parte della superficie, erano fino ai giorni nostri di assoluta ragione comunale".⁵⁴

⁴⁷ Nel senso di *riunione del Parlamento*. N.d.R.

⁴⁸ Nel senso di *in quel momento*. N.d.R.

⁴⁹ Nel senso di *mandrie*. Già in altri passi del Todde abbiamo osservato che questa era allora la forma del termine N.d.R.

⁵⁰ Questa parte finale non mi sembra tanto chiara; mi chiedo se nella trascrizione è stata omessa qualche parola. N.d.R.

⁵¹ *La proprietà fondiaria e la popolazione agricola in Lombardia*. Studi economici di Stefano Jacini. Bibl. dell'Econ. Trat. sp. V. 2.

⁵² Nel senso di *contraforti, luoghi montuosi*. N.d.R.

⁵³ Nel senso di *spazi*. N.d.R.

⁵⁴ Nel senso di *collettiva*. N.d.R.

Di 400/m. ettari che formano la superficie territoriale di Sondrio, 25/m. soltanto erano di assoluta proprietà privata. Cosicché 56/m. ettari di boschi devastati, diventati cespugli, 83,800 di pascoli, trovavansi in proprietà dei Comuni, e soggiungeasi: “La stessa proporzione fra la proprietà privata e la comunale si incontra press’a poco negli altri territori Lombardi di montagna, ecc. ecc.”.

E dassi così ragione di codesta proprietà pubblica: 2Se la tribù (dei pastori) è nomade, essa segue la legge del primo occupante nei luoghi dove arriva; se fu invece costretta a cercare sedi fisse, si trova nella necessità di esercitare un diritto generale su quel territorio per impedire che altri tolga i mezzi di sussistenza ai suoi componenti”.⁵⁵

Se questo può essere avvenuto nelle montagne lombarde, dentro il continente italiano, con una popolazione fitta relativamente alla Sarda che ne conta ancora appena 24 per Chilom. quadr., e nelle parti montuose ancor meno, perché non deve essere avvenuto con maggior ragione nella Sardegna?

Vediamo ora gli *usi*.

“Vassalli o no, era il fondo comunale dice Jacini, che provvedeva principalmente alla sussistenza di montanari. I quali si dedicavano in gran numero alla pastorizia, contribuendo un modico corrispettivo al Comune per ogni capo di bestiame erbatico che conducevano al pascolo; ed attendevano anche all’agricoltura, costruendo le case col legname comunale, scaldandosi col legname comunale, concimando il terreno collo strame del bosco comunale”.

Se ne vorrebbe di più per l’ademprio del pascolo, di tagliare legname per costruzioni, legna da ardere, per i mezzi infine di sussistenza?

Ed ivi come qua per le stesse vicende si distruggono le foreste, come qua devastate da prima per lo stesso uso comune, rese cespugli, e fatte lande; poi vendute da comuni indebitati od avidi speculatori che le distrussero, appunto come avvenne in Sardegna, ove l’Onor. Sella trovò, nella sua escursione, un Attila distruttore di foreste, e ne avrebbe potuto trovare di più, in conseguenza delle pessime condizioni finanziarie dei Comuni che prima e dopo aveano venduto i beni per far fronte alle esigenze dello Stato.

In Lombardia, a codesto stato di cose fu posto riparo nel 1839, precisamente quando si vollero limitare e regolare gli ademprivi sardi.

⁵⁵ Jacini S., *La proprietà fondiaria...*, cit. p. 3, c. 11.

Lo stesso A[utore] ci descrive le periodiche emigrazioni del pastore lombardo che scendeva dal monte sui piani per rinvenire in certe stagioni pascoli più abbondanti alle gregge, come avviene ancora nell'Isola, perseguitati ivi come qua dagli industri coloni, temendo dei danni che ne subivano.

Senza riandare⁵⁶ polverosi volumi, puossi negli atti parlamentari del Regno d'Italia rinvenire simili esempi di Usi Civici per altre provincie della Nazione.

La Pinetta⁵⁷ di Ravenna, sulla quale, venuta in potere la finanza pontificia, esercitavano il dominio utile monache e frati, subiva il pascolo ed il focaggio dei poveri del paese, che vi esercitavano quelli usi civici.

A voler accorciare la lunga via che dovremmo percorrere per dire dettagliatamente di questi usi delle singole provincie d'Italia, senza quindi citare gli esempi di provincie Toscane, di Padova, del Veneto, ci fermeremo a riscontrare le più spiccate analogie sui diritti od usi civici esercitati da alcune provincie dell'Italia meridionale, segnatamente dalle Calabrie, nella antica Bruzia o moderna Sila.

Questo vecchio *Ager publicus* fu pure indemaniato dal fisco come indemaniò le terre sarde. Ivi come qua, lotte incessanti tra l'industre lavoro ed i privilegi dell'usurpatore; e su cento mila ettari di territorio, di monti, piani, boschi, acque, gli abitanti delle Calabrie usarono di quei diritti, che paiono i fidi compagni di ogni incipiente umana convivenza.

Farvi depascere⁵⁸ il bestiame, tagliarvi legna per fuoco, legname per costruzioni, seminarvi, farvi carbonaie e neviere, costituiscono i diritti degli utenti della Sila regia. Ivi come qua, il sudore del coltivatore coi piccoli suoi risparmi vi ha fondato⁵⁹ il suolo, convertendo l'uso comune in occupazione singolare, trasformando un deserto, in una proprietà fruttifera. Le *Difese*, le *Corse* sono le terre proprie di *vidazzoni*, le *tanche*, le *orzoline*, i *novali* della Sardegna. Ed in Calabria come in Sardegna l'occupante coltivatore ha a difendere tenacemente il suo lavoro, il suo capitale, contro il pastore nomade, come contro le *avanie*⁶⁰ del Fisco. Pagavansi anche per i diritti sulla Sila le prestazioni sotto altri vocaboli, ma sostanzialmente come per gli ademprivi sardi. Il *giogatico* o *graneteria* è l'equivalente del *Laor di*

⁵⁶ Nel senso di *riaprire, andare a vedere*. N.d.R.

⁵⁷ Nel senso di *Pineta*. N.d.R.

⁵⁸ Nel senso di *pascolare, pascersi vagando dei qua e di là*. N.d.R.

⁵⁹ Nel senso di *fecondato*. N.d.R.

⁶⁰ Cioè? N.d.R.

Corte, della *portadia*, o mezza *portadia* sarda; la *fida* si avvicina al nostro *fucatico* (che sebbene abbia l'aria di una imposta personale, rappresenta altresì il corrispettivo del legnare) ed è l'espressione del diritto di *segno*, e *deghino*, prestazioni per l'uso de' pascoli.

È per rendere l'analogia più completa, anche per lo svincolo delle selve, boschi e terreni della Sila, questioni complicatissime, progetti di legge [...].⁶¹

Bibliografia minima

- CARESTIATO Nadia, *Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*; tesi di laurea presentata all'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Geografia «G. Morandini», il 31 gennaio 2018. Disponibile in PDF in internet.
- DELIPERI Stefano, *Origini e aspetti storico-giuridici dei diritti di uso civico in Sardegna*; in: Stefano Deliperi (a c. di), «Usi civici: un vincolo o un'opportunità», seminario svoltosi all'Università degli Studi di Sassari - sede di Nuoro il 7 maggio 2013. Disponibile in PDF in internet.
- FLORIS Francesco, *I caratteri generali della nobiltà*; in: Floris e Serra, «Storia della nobiltà in Sardegna», Ed. Della Torre. Disponibile in internet al link: http://www.araldicasardegna.org/storia_nobilta/caratteri_nobilta.htm
- GOTTARDI Mario Enrico, *Governare un territorio nel Regno di Sardegna. Il marchesato di Quirra. Secoli XIV-XIX*; tesi di laurea presentata all'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Studi storici, geografici e artistici, s.d. Disponibile in PDF in internet.
- MULAS Nicolò (giudice del tribunale provinciale di Cagliari), *Cenni particolari sull'origine ed uso degli ademprivi di Sardegna*; Cagliari, Tip. Nazionale, 1858. Disponibile in internet, come riproduzione digitale dell'originale a c. della Biblioteca della Regione autonoma della Sardegna.
- MURA Salvatore, *Il dibattito sulla proprietà fondiaria in Sardegna nel Parlamento del Regno d'Italia (1861-65)*; in: «La Sardegna nel Risorgimento», atti del convegno di studi tenuto a Cagliari dal 1° al 3 dicembre 2011; diretto da A. Azzeni e A. Mattone; Roma, Carocci, 2014, pp. 609-633. Disponibile in PDF in internet al link: https://www.academia.edu/7732819/Il_dibattito_sulla_propriet%C3%A0_f

⁶¹ Qui il Todde *scarica*, ma non proprio dal cervello (mi sembra), alcune affermazioni politiche così penose sul nuovo Regno d'Italia, redentore a suo dire dalle antiche barbarie collettiviste, che proprio non me la sento di trascriverle, neppure in nota. N.d.R.

[ondiarria in Sardegna nel Parlamento del Regno d Italia 1861-1865 in La Sardegna nel Risorgimento Atti del Convegno di Studi Cagliari 1-3 dicembre 2011 diretto da A. Atzeni e A. Mattone Carocci Roma 2014 pp. 609-633](#)

- MURRA Lucia e SORO Laura, *I luoghi giudicali: dai documenti alle testimonianze archeologiche*; in: Rossana Martorelli (a c. di), «Settecento-Millecento. Storia, archeologia e arte nei “secoli bui” del Mediterraneo. Dalle fonti scritte, archeologiche ed artistiche alla ricostruzione della vicenda storica. La Sardegna laboratorio di esperienze culturali», convegno di studi svoltosi all’Università degli Studi di Cagliari il 17-19 ottobre 2012; Cagliari, Scuola Sarda Editrice, 2013. Disponibile in PDF in internet.
- ORTU Leopoldo, *La questione sarda tra Ottocento e Novecento. Aspetti e problemi*; Cagliari CUEC-Cooperativa Universitaria Editrice Cagliariitana, 2015. Disponibile in PDF al link: https://www.limbasardasudsardigna.it/sar/images/Documenti/Didattica_e_Ainas/La_questione_sarda_Leopoldo_Ortu.pdf
- PARASCANDOLO Fabio, *Beni comuni, sistemi comunitari e usi civici: riflessioni a partire da un caso regionale*; «Medea», II, 1, 2016. Disponibile in internet al link: <http://dx.doi.org/10.13125/medea-2428>
- PARASCANDOLO Fabio, *Gli usi civici in Sardegna*, testo-base di «Sopravvivenze e potenzialità: gli usi civici nell’esperienza della Sardegna», in: Giovanna Ricoveri (a c. di), «Beni comuni fra tradizione e futuro», quaderno monografico di «CNS Ecologia Politica», Bologna, EMI, 2005, pp. 111-124. Disponibile in PDF in internet.
- SASSU Simone, *Ordinamenti giuridici di tradizione orale in Sardegna*; 2010.
- SODDU Alessandro, *Per uno studio sulle terre collettive nella Sardegna medioevale*; relazione presentata all’11° Laboratorio internazionale di Storia agraria, dedicato a «Beni comuni e società rurali in Europa fra medioevo ed età moderna», tenutosi a Montalcino dal 4 al 9 settembre 2008. Una riproduzione parziale è disponibile in PDF in internet.
- TODDE Giuseppe, *Ademprivio*. Disponibile in PDF in internet al link: <https://www.filologiasarda.eu//pubblicazioni/pdf/cfstodde/04ademprivio.pdf>
